



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze approvato con deliberazione del Consiglio comunale N.66 del 27/11/2015

Articolo 1 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) è istituito dall'Amministrazione comunale di Fondi allo scopo di far conoscere e accrescere nelle giovani generazioni la partecipazione democratica al governo della città. Il CCRR è formato da alunni di Scuola primaria e secondaria di primo grado; predispone e approva proposte e progetti su svariati argomenti e settori della vita cittadina e non, in particolare sulle tematiche previste dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 2 - Obiettivi educativi

1. Il CCRR si prefigge i seguenti obiettivi :
 - a) promuovere il senso di appartenenza alla Comunità e la coscienza della solidarietà sociale;
 - b) contribuire allo sviluppo della partecipazione democratica;
 - c) favorire la conoscenza del funzionamento del Comune e dei suoi organi (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Commissioni).
2. Il CCRR si prefigge altresì di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere attenti interlocutori degli Amministratori, i quali si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro idee ritenendo queste ultime una risorsa per l'Amministrazione comunale e per la Città nel suo complesso.

Articolo 3 - Partecipanti

1. Partecipano al CCRR gli alunni delle IV e V elementari e delle classi I-II della scuola media inferiore i cui insegnanti danno formale adesione all'iniziativa. La partecipazione è riferita agli alunni delle scuole pubbliche statali e non statali e comunque va garantita la partecipazione di tutti gli alunni che ne facciano richiesta

Articolo 4 - Costituzione

1. Il CCRR è costituito dal Sindaco e da n°24 rappresentanti eletti nelle classi aderenti all'iniziativa con le modalità specificate nell'ALLEGATO n°1 al presente regolamento. La durata in carica degli eletti è di n°2 anni.
2. I Consiglieri eletti che passano ad una classe di un Istituto di grado superiore (che conseguano il diploma di Scuola secondaria di primo grado) o che per qualsiasi motivo non possono più partecipare ai lavori del Consiglio, vengono sostituiti possibilmente con rappresentanti della stessa Scuola (sarà nominato il primo dei non eletti nella Scuola frequentata dal Consigliere che deve essere sostituito).

3. Nell'ipotesi di esaurimento di candidati votati e non eletti nella lista dell'Istituto subentra il candidato non eletto che ha riportato più preferenze tra tutte le liste.

Articolo 5 - Svolgimento delle sedute.

1. Le sedute del CCRR si svolgono a porte aperte, nell'Aula consiliare della Casa comunale. La prima seduta di insediamento è finalizzata a favorire la conoscenza tra i ragazzi consiglieri eletti, conoscere i candidati a Sindaco, ed eleggerlo tramite votazione. Nella seconda seduta il CCRR, dopo la presentazione da parte del Sindaco del suo programma di lavoro, elegge a maggioranza assoluta il Presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ed il suo Vice.
2. Le sedute sono valide se risulteranno presenti la metà più uno dei Consiglieri.
3. Il Presidente eletto avrà il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio sull'ordine del giorno proposto dal Sindaco del CCRR.
4. Le prime due sedute del CCRR sono convocate dal ~~Sindaco eletto~~ Segretario Generale del comune di Fondi.
5. La sicurezza e l'assistenza delle riunioni è garantita dalla presenza di personale qualificato incaricato dall'Amministrazione comunale e da una rappresentanza di insegnanti e/o personale degli Istituti aderenti all'iniziativa.

Articolo 6 - Funzionamento

1. Il CCRR si occupa prevalentemente delle seguenti tematiche: Ambiente, Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero, Diritti e doveri dei ragazzi, Europa.
2. Il CCRR ha comunque libertà di esprimersi su ogni argomento.
3. Il CCRR resterà in carica per n°2 anni scolastici e comunque fino al momento del suo rinnovo.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle proposte

1. Le proposte e/o le mozioni formulate nell'ambito delle tematiche individuate nell'art. 6 possono essere presentate dalle classi aderenti e successivamente portate all'esame del CCRR da parte di un Consigliere che ne chiede al Presidente del CCRR l'iscrizione all'Ordine del Giorno.
2. In questa fase le classi possono chiedere la collaborazione del personale incaricato, di cui all'art. 5, e degli Uffici comunali competenti per la materia trattata.
3. Sarà garantita la massima diffusione delle bozze e delle proposte. Il CCRR vota tutte le proposte inserite all'Ordine del Giorno.
4. Le proposte potranno essere espresse in forma libera e sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Una volta approvate, le proposte del CCRR sono inviate a cura del Sindaco del CCRR al Sindaco del Comune di Fondi e ai competenti Settori per il successivo esame, con l'impegno di sottoporre ai Dirigenti e/o agli Organi competenti (Consiglio comunale, Giunta municipale, Commissioni) le proposte medesime, previo esame istruttorio, ai fini dei relativi provvedimenti.
6. Le decisioni del CCRR possono consistere in:
 - proposte e progetti da sottoporre agli Organi comunali;
 - idee e opinioni su avvenimenti o argomenti di attualità;
 - auspici e richieste di attenzione su particolari problemi ad Amministrazioni e Istituzioni varie;
 - messaggi;
 - relazioni sui risultati di ricerche effettuate.

Articolo 8 - Il Sindaco.

E' eletto direttamente da tutti i consiglieri eletti delle classi IV e V delle Scuole primarie e delle classi I –II delle Scuole secondarie di primo grado del Comune di Fondi partecipanti all'iniziativa

1. Nella seconda seduta del CCRR il Sindaco eletto presta formale promessa, davanti al Sindaco del Comune di Fondi, di adempiere fedelmente ai propri compiti e doveri.
2. La sede del Sindaco è la Casa comunale.
3. Il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità.
4. Non è rieleggibile il Sindaco che ha già ricoperto la carica.
5. È tenuto a convocare il Consiglio almeno tre volte l'anno e nel termine di 10 giorni quando la convocazione è richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri o dal Sindaco del Comune di Fondi.
6. Il Sindaco ha le seguenti competenze:
 - Convoca e presiede la prima e la seconda seduta del CCRR;
 - Nomina il Vice Sindaco;
 - Svolge le funzioni a lui eventualmente delegate dal Sindaco del Comune di Fondi;
 - Cura i rapporti con le autorità cittadine e con gli Uffici comunali e si avvale della consulenza del Segretario Generale del Comune di Fondi per lo svolgimento della sua attività istituzionale;
 - Cura che le deliberazioni del Consiglio seguano l'iter previsto dal presente Regolamento.
7. In caso di decadenza e/o rinuncia del Sindaco del CCRR subentra il candidato a Sindaco che ha riportato più voti.
8. Il Sindaco decade in caso di passaggio ad un Istituto di secondo grado.

Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio.

1. Il Presidente del CCRR, eletto secondo le modalità di cui all'art 5 comma 2:
 - convoca l'Assemblea Consiliare su proposta del Sindaco e secondo l'O.d.G. definito in accordo con lo stesso Sindaco;
 - vigila sul corretto svolgimento delle sedute del CCRR;
 - si avvale della consulenza del Presidente del Consiglio comunale di Fondi per la presentazione, la raccolta e la messa a disposizione degli atti necessari ai Consiglieri per espletare compiutamente e correttamente la loro attività.
2. La sua sede è la Presidenza del Consiglio comunale di Fondi.

Articolo 10 - Composizione del CCRR

1. Il CCRR è composto da n°24 membri, rappresentanti tutti gli Istituti scolastici della Città che aderiscono all'iniziativa.

A ciascun Istituto sarà assegnato il numero di Consiglieri da eleggere pari a cinque ed un candidato Sindaco. Le singole liste d'Istituto saranno formate da non oltre n°24 candidati, garantendo almeno per un terzo la parità di genere. Risulteranno eletti i più votati fino al completamento della quota di cinque. In fase di elezione entreranno a far parte di diritto nel Consiglio, i candidati a Sindaco non eletti.

Articolo 11 - Risorse

1. Il CCRR utilizza le risorse finanziarie che vengono annualmente messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale con l'iscrizione di apposito capitolo compatibilmente con le disponibilità finanziarie nel Bilancio annuale di previsione, nonché tutte quelle messe a disposizione da Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Articolo 12 - Calendario dell'attività dei CCRR

1. Il calendario delle attività viene stabilito dal Presidente del CCRR, in accordo con il Sindaco del CCRR, gli insegnanti aderenti all'iniziativa e il Sindaco del Comune di Fondi all'inizio di ciascun Anno Scolastico.
2. L'attività annuale si conclude con una seduta allargata al Consiglio comunale della Città per un confronto sull'andamento dell'anno in una giornata dedicata ai ragazzi il cui programma è stabilito dal CCRR.
3. Il CCRR si riunirà almeno n°3 volte l'anno.

Articolo 13 - Ruolo degli Amministratori e degli Uffici Comunali.

1. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e gli Uffici comunali della Città di Fondi assicurano la massima disponibilità al CCRR per chiarire gli elementi programmatici della loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte dell'Amministrazione. A questo scopo sono utili incontri del CCRR con gli Organi amministrativi per un confronto diretto sull'attività che interessa il CCRR. Il personale incaricato dall'Amministrazione comunale coordina e sostiene i progetti del CCRR (progettualità, contatti con Scuole e insegnanti, assistenza ai lavori del CCRR, gestione laboratorio di idee, preparazione materiale informativo e divulgativo, etc.).

Articolo 14 - Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere integrato o modificato dal Consiglio comunale su proposta del CCRR.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del Consiglio comunale della Città di Fondi.



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Modalità e tempi per le elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) - entro il 31 Ottobre di ogni anno vengono presentate le candidature (**1 candidato Sindaco e 24 consiglieri per ogni Istituto aderente**) a Sindaco e a Consigliere comunale presso la Presidenza delle Scuole frequentate dagli alunni partecipanti;
 - le candidature a Consigliere comunale dovranno essere sottoscritte da almeno 5 elettori;
 - le candidature a Sindaco dovranno essere sottoscritte da almeno 40 elettori della Scuola e accompagnate da alcune idee programmatiche;Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere del CCRR.
- b) Entro il 10 Novembre, ogni Dirigente Scolastico o suo delegato trasmette alla Segreteria Generale del Comune di Fondi le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale (massimo n°24 candidati), disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e classe di appartenenza; la Segreteria Generale raccoglie le candidature a Sindaco e le varie liste e dispone il necessario per le elezioni in accordo con i Dirigenti scolastici.
- c) Dal 12 Novembre inizia la campagna elettorale, che sarà svolta da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Dirigente scolastico e il Corpo insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, etc.); la campagna elettorale termina il giorno 28 Novembre.
- d) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico e in una sola giornata entro la prima settimana di Dicembre.
Sarà costituito in ogni Scuola o in altro luogo un solo seggio elettorale così composto:
 - Presidente: n°1 insegnante;
 - Scrutatori: n°2 alunni non candidati, estratti a sorte tra tutti coloro che ne hanno manifestato la volontà;
 - Segretario: n°1 personale tecnico della Scuola o del Comune.
- e) Gli elettori riceveranno una scheda e potranno esprimere una sola preferenza per il Sindaco, e due preferenze per i Consiglieri (un ragazzo e una ragazza). Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
- f) Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, e il Segretario Generale del Comune di Fondi avranno anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dall'esito del voto e decisi entro le 48 ore successive.

- g) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura di tutti i seggi e dovranno essere pubbliche. I risultati dei diversi seggi saranno raccolti nel seggio n°1 così costituito:
- Presidente del Consiglio comunale o un suo delegato;
 - Scrutatori: n°3 Consiglieri comunali;
 - Segretario: Segretario Generale o un suo delegato;
 - Personale incaricato dall'Amministrazione Comunale: almeno n°1 unità.
- Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validi. Saranno eletti Consiglieri comunali i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e in caso di parità sarà eletto il più piccolo di età. Le votazioni saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei votanti.
- h) I risultati dello scrutinio, con le intere liste e relative preferenze, sono consegnati a cura del Presidente di seggio alla Segreteria Generale del Comune di Fondi, che curerà la conservazione e l'archiviazione degli atti e ne comunicherà gli esiti.
- i) Il Sindaco del Comune di Fondi proclama eletti il Sindaco e i Consiglieri del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati.
- j) Entro il mese di Gennaio, su convocazione del Sindaco della Città, si svolgerà la prima seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze presso l'Aula consiliare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'approvazione del presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia;
2. Per la prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, le modalità e i tempi di svolgimento delle elezioni saranno i seguenti:
 - a) Entro il 14 dicembre 2017 vengono presentate le candidature a Sindaco e a Consigliere comunale presso la Presidenza delle Scuole frequentate dagli alunni partecipanti;
 - le candidature a Consigliere comunale dovranno essere sottoscritte da almeno 5 elettori;
 - le candidature a Sindaco dovranno essere sottoscritte da almeno 40 elettori della Scuola e accompagnate da alcune idee programmatiche;Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere del CCRR.
 - b) Entro il 18 Dicembre 2017, ogni Dirigente Scolastico o suo delegato trasmette alla Segreteria Generale del Comune di Fondi le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e classe di appartenenza; la Segreteria Generale raccoglie le candidature a Sindaco e le varie liste e dispone il necessario per le elezioni in accordo con i Dirigenti scolastici.
 - c) Dall' 11 Gennaio al 23 Gennaio 2018 ha inizio la campagna elettorale, che sarà svolta da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Dirigente scolastico e il Corpo insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, etc.); la campagna elettorale termina il giorno 23 Gennaio.

d) Le elezioni si svolgeranno, esclusivamente in orario scolastico e in una sola giornata, tra il 25 e il 29 Gennaio 2018.

Sara costituito in ogni Scuola o in altro luogo un solo seggio elettorale così composto:

- Presidente: n°1 insegnante;
- Scrutatori: n°2 alunni non candidati, estratti a sorte tra tutti coloro che ne hanno manifestato la volontà;
- Segretario: n°1 personale tecnico della Scuola o del Comune.

e) Gli elettori riceveranno una scheda e potranno esprimere due preferenze per i Consiglieri (un ragazzo e una ragazza). Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.

f) Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, e il Segretario Generale del Comune di Fondi avranno anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dall'esito del voto e decisi entro le 48 ore successive.